

PROVINCIA DI MANTOVA

COMUNE DI GOITO

**STAZIONE APPALTANTE
PROVINCIA DI MANTOVA**

Area 3 Territorio – Appalti - Patrimonio

Via P. Amedeo n.32 – 46100 Mantova – tel. 0376/204372-271 – fax 0376/204707
e-mail: appalti@provincia.mantova.it

Mantova, li 16.10.2018

Spett.le Ditta

LETTERA DI INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA PER

L'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE ANNO 2018 NEL COMUNE DI GOITO - CUP G27H17001050004 - CIG 7625685256

IMPORTO: € 175.756,69 di cui **€ 171.756,69** a base di gara per lavori a misura ed **€ 4.000,00** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

Con riferimento all' "Indagine di Mercato per l'appalto dei *“Lavori di manutenzione straordinaria della viabilità comunale anno 2018”*, effettuata dal Comune di Goito, ai sensi dell'art. 36, c.2, lett.c) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

preso atto della richiesta di Invito alla gara, prodotta nei termini indicati nell'Avviso relativo alla suddetta Indagine di Mercato nonché del possesso dei requisiti richiesti;

visto l'esito del sorteggio pubblico, effettuato dal Comune di Goito secondo le modalità descritte nel richiamato Avviso, finalizzato ad individuare gli operatori economici da invitare,

in esecuzione della determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Goito n° 133 del 17.09.2018 e della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Mantova n° 772 del 15.10.2018

Codesta impresa

è invitata

a formulare la propria offerta, secondo i criteri, modalità e vincoli di seguito indicati, entro e non oltre il **termine ultimo delle ore 12:00 del giorno 15 NOVEMBRE 2018.**

Con la presente Lettera di Invito si forniscono le prescrizioni relative a tutti gli adempimenti occorrenti per la redazione e presentazione delle offerte. In considerazione di ciò, gli operatori economici interessati dovranno formulare la propria offerta, redatta in lingua italiana, alle condizioni, termini e modalità di seguito descritti.

PREMESSA

La Provincia di Mantova e il Comune di Goito hanno sottoscritto apposita *“Convenzione per l'affidamento alla Provincia di Mantova delle funzioni di stazione appaltante da parte del Comune di Goito”*, approvata rispettivamente per la Provincia di Mantova con deliberazione della Giunta Provinciale n. 89 del 25.07.2014 e successiva determinazione dirigenziale n. 864 del 05/11/2015 e per il Comune di Goito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 07/05/2015.

In base alla suddetta Convenzione il Comune di Goito può avvalersi della Provincia di Mantova quale stazione appaltante per l'affidamento di lavori, servizi e forniture; la Provincia di Mantova espleta pertanto, su

delega del Comune di Goito ed in nome e per conto di quest'ultimo, la presente procedura di affidamento in oggetto sino alla predisposizione del contratto di affidamento all'aggiudicatario che verrà sottoscritto dal Comune di Goito, ente committente dei lavori.

1 - PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

- L'affidamento avrà luogo mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, c.2, lett.c) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..
- La gara sarà tenuta con il metodo dell'offerta segreta ai sensi dell'art.73 lettera c) del R.D. 23 maggio 1924 n° 827. L'aggiudicazione avverrà, ai sensi dell'art. 95 c. 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi di quanto previsto dall'art. 97, c.8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 97, c.2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno dei metodi previsti nel citato art. 97, c.2 alle lett. a), b), c), d), e).

Con riferimento all'applicazione dei suddetti metodi si precisa che:

- ai fini del calcolo della soglia di anomalia si terrà conto sino alla terza cifra decimale, da arrotondarsi all'unità superiore se la successiva cifra risulti pari o superiore a cinque;
 - ai sensi di quanto previsto dall'art. 97, c. 8, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a dieci;
 - ai sensi di quanto previsto dall'art. 97, c. 3-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai suddetti metodi ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
 - in ogni caso, ai sensi dell'art. 97 c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità dell'offerta migliore qualora, in base ad elementi specifici, la stessa appaia anormalmente bassa.
- Inoltre, con particolare riferimento all'applicazione dei metodi previsti alle **lett. a) b) ed e)**, caratterizzati dal cd. "taglio delle ali", conformemente a quanto stabilito in merito dalle Linee Guida n. 4 dell'ANAC, aggiornate con Delibera n. 206 del 1 marzo 2018, si precisa che:
 - il così detto "taglio delle ali", che consiste nel tralasciare e non considerare le offerte estreme nella misura percentuale indicata dalla legge, verrà applicato per individuare le offerte tra le quali calcolare la media aritmetica dei ribassi percentuali offerti. Successivamente il calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media verrà effettuato esclusivamente prendendo in considerazione i ribassi delle offerte residue dopo il suddetto "taglio delle ali";
 - in caso di sorteggio del metodo di cui all'articolo 97, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti pubblici, una volta operato il così detto "taglio delle ali", si provvederà a sommare i ribassi percentuali delle offerte residue e, calcolata la media aritmetica degli stessi, si applicherà l'eventuale decurtazione stabilita dalla norma tenendo conto della prima cifra decimale del numero corrispondente alla sommatoria dei ribassi;
 - le eventuali offerte di valore uguale che si collocheranno all'interno delle ali oppure al margine delle ali medesime non verranno conteggiate distintamente bensì come unica offerta, conformemente a quanto statuito in merito dall'Adunanza Plenaria n. 5 del 19 settembre 2017.
 - Sono ammesse soltanto offerte in ribasso rispetto all'importo posto a base di gara.
 - Non sono ammesse offerte in variante.
 - Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che ritenuta congrua e conveniente per il Comune committente.

2 – DESCRIZIONE/OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO - LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI - MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO – TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALITA’ PER RITARDI

2.1 DESCRIZIONE/OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

Oggetto della presente Lettera di Invito è l'affidamento, mediante procedura negoziata, dei "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ COMUNALE ANNO 2018 NEL COMUNE DI GOITO", di cui al **progetto definitivo-esecutivo approvato** con Deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 30.06.2018.

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di interventi di riasfaltatura su strade comunali del Comune di Goito (MN).

In particolare il progetto prevede le seguenti lavorazioni:

- fresatura pavimentazioni stradali;
- messa in quota di chiusini;
- allargamento sede stradale e formazione binder;
- fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso;
- segnaletica stradale.

Il progetto esecutivo è stato oggetto di verifica preventiva ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e successivamente validato dal RUP in data 28.06.2018.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

2.2 LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori oggetto dell'appalto interesseranno il territorio del Comune di Goito.

In particolare gli interventi sopra indicati verranno eseguiti, in base a quanto previsto nel progetto definitivo-esecutivo, nelle seguenti vie:

Via 24 Maggio, Via Solferino, Via Belfiore, Via S. d'Acquisto, Via Cesare Battisti, Strada Pedagno, Via Deledda, Strada Vasto, Via Bava, Via Chiesa, Via Fanin, Via Cervi, Via Cà Diciotto.

2.3 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

L'Appaltatore, al fine di garantire la sicurezza degli operatori impegnati nei lavori dei cantieri stradali in appalto, dovrà operare con "cantieri fissi" e/o con "cantieri mobili", così come definiti dal Regolamento di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. n. 495/1992) e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal D.M. 10.07.2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da attuare per il segnalamento temporaneo, adottando gli schemi allegati al D.M. ed osservando ed applicando le prescrizioni previste nel Capo IV, nonché quelle riportate nel C.S.A. e le direttive impartite dal Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

L'Appaltatore, durante tutta la durata dei lavori, dovrà posizionare tutta la segnaletica verticale prevista dal Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992) e dal Regolamento di Attuazione (D.P.R. n. 495/1992) per evidenziare il cantiere stesso, il pericolo dovuto alla mancanza della segnaletica orizzontale nonché il pericolo dovuto alla presenza di anomalia della strada, di materiale instabile in strada e di banchina non praticabile e/o profonda.

L'Appaltatore, nei cantieri su strade aperte al traffico veicolare in cui è prevista la fresatura di qualsiasi spessore del conglomerato bituminoso (manto d'usura, manto d'usura + strato di collegamento, ecc...), dovrà procedere nell'arco di una giornata lavorativa alla sola fresatura di un tratto stradale di lunghezza e superficie tale che, prima della fine della giornata lavorativa stessa, possa essere ripristinato completamente con la bitumatura (manto d'usura, monostrato, ecc...) dell'intero spessore fresato, e, nelle ore serali e notturne, non risulti nessun dislivello tra i tratti non oggetto di interventi e il tratto o i tratti oggetto di fresatura e nuova bitumatura.

Solo per motivate esigenze e in casi eccezionali e dietro specifica autorizzazione congiunta del Responsabile dei Lavori e del Direttore dei Lavori, sarà possibile aprire alla circolazione dei veicoli, nelle ore serali e notturne, i tratti stradali fresati senza la posa della nuova bitumatura, a condizione che tali tratti fresati, sia longitudinalmente che trasversalmente all'asse della strada, siano raccordati ai tratti non fresati in modo dolce, non repentino e che non presentino nessun gradino o salto improvviso di quota tale da risultare pericolosi per la circolazione dei veicoli stessi.

2.4 MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Il contratto di appalto verrà stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’articolo 3, lett. eeeee) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’art. 106, c.12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e le condizioni previste dal C.S.A..

2.5 TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALITÀ PER RITARDI

- Ai sensi dell’art. 14 del Capitolato Speciale d’Appalto, il tempo utile per ultimare i lavori è fissato in **45 (quarantacinque) giorni** naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. In detto tempo è compreso quello necessario all’impianto e allo smontaggio dei cantieri.
- I lavori dovranno avere inizio immediatamente dopo la consegna e dovranno essere conclusi entro i termini sopra indicati da considerarsi tassativi, fatta eccezione per sospensioni e/o proroghe previste nel Capitolato Speciale d’Appalto.
- Ai sensi di quanto previsto dall’art. 16 del Capitolato Speciale d’Appalto, nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell’ultimazione, sarà applicata una penale pari all’**(1) uno per mille** dell’importo netto contrattuale.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui sopra, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL con l’atto di consegna degli stessi;
 - b) nell’inizio dei lavori per ritardata per fatto imputabile qualora il Comune committente non si avvalga della facoltà di cui all’articolo 13, comma 13 del C.S.A.;
 - c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
 - d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
 - e) nel rispetto delle eventuali soglie temporali intermedie fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui all’art. 17 del C.S.A.
- **CUP** (Codice Unico di Progetto) attribuito al presente intervento: **CUP G27H17001050004**
 - **CIG** (Codice Identificativo gara) attribuito al presente intervento: **CIG 7625685256**
 - E’ prevista la consegna dei lavori in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, c.8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., poiché l’esecuzione anticipata è necessaria al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale.
 - I lavori potranno avere inizio immediatamente dopo la consegna e dovranno essere conclusi entro i termini sopra indicati da considerarsi tassativi, fatta eccezione per sospensioni e/o proroghe di cui agli artt. 15 e 15bis del C.S.A.. Ai sensi e nel rispetto dell’art. 40 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010, nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà, degli andamenti stagionali e delle relative condizioni climatiche; pertanto, per tale motivo, non potranno essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti e le soste.

3 – LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO E QUALIFICAZIONI RICHIESTE

L’importo dell’appalto è di **Euro 175.756,69#** (*Euro centosettantacinquemilasettecentocinquantesi/69*), di cui **Euro 171.756,69#** (*Euro centosettantunomilasettecentocinquantesi/69*) a base d’asta per lavori a misura ed **Euro 4.000,00#** (*Euro quattromila/00*) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.

Ai sensi di quanto previsto dall’art.23, c.16 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. l’incidenza del costo della manodopera, sull’importo del presente affidamento, risulta stimata nella misura del 20% (*pari ad € 34.351,34*) come da Elaborato H “*Quadro dell’incidenza percentuale delle quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l’appalto*” del progetto definito/esecutivo dell’intervento in oggetto.

Lavorazione	Categoria e Classifica D.P.R. 207/2010	Qualificazione obbligatoria (si/no)	<u>Importo (euro)</u>	% su importo totale lavori	Prevalente o incorporabile	Subappaltabile (si/no)
	Cat. OG3	Sì	€ 175.756,69			Sì

Strade e relative opere complementari	Class. I^A			100%	Categoria PREVALENTE	nel limite di legge (30%)
Importo complessivo dell'appalto comprensivo degli oneri di sicurezza				€ 175.756,69	100%	

NOTA BENE:

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c.2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'eventuale subappalto dei lavori non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto.

Eventuale partecipazione in raggruppamento temporaneo

- E' ammessa, ai sensi dell'art. 48 c. 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la facoltà per l'operatore economico invitato individualmente di partecipare in raggruppamento temporaneo con operatore economico in possesso dei necessari requisiti di qualificazione, come meglio precisato ai successivi paragrafi 4.1) e 5.3) della presente Lettera di Invito.

4 – OPERATORI ECONOMICI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA

- Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all'art. 45, c.2, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dalla presente Lettera di invito.
- Nello specifico sono ammessi a partecipare alla presente gara:
 - a) operatori economici con **idoneità individuale** di cui alla *lettera a) (imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative), lettera b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e lettera c) (consorzi stabili)*, dell'articolo 45, c.2, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
 - b) operatori economici con **idoneità plurisoggettiva** di cui alla *lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), lettera e) (consorzi ordinari di concorrenti), lettera f) (aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e lettera g) (gruppo europeo di interesse economico)*, dell'articolo 45, c.2, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 48, c.8, del citato decreto.

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., come di seguito meglio precisato.

4.1) Partecipazione di Raggruppamenti Temporanei e Consorzi Ordinari di concorrenti

- Ai sensi dell'art. 48, c.11, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta anche quale capogruppo/mandatario di operatori riuniti o che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi del c.8 del citato art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Pertanto è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, c.2, *lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e lettera e) (consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c.)* anche se non ancora costituiti. In tal caso:
 - dovrà essere presentata specifica **“Domanda di partecipazione in raggruppamento”**, compilando lo schema allegato alla presente Lettera di Invito (**Allegato n. 5**);
 - ciascuno degli operatori economici facenti parte del raggruppamento o consorzio ordinario dovrà distintamente compilare il **“Documento di gara unico europeo” (Allegato n. 1), esclusivamente in forma elettronica, e il Modulo Allegato 2) “Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.”** secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 16);
 - l'operatore economico indicato come mandatario dovrà, altresì, compilare la **“Dichiarazione di accettazione delle condizioni di gara” (Allegato n. 3)**;
 - l'offerta economica (**Allegato n. 7**) dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

- È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di indicare, in sede di gara, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti posseduti. Resta fermo che la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
- Ai sensi dell'art. 48, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è fatto divieto ai concorrenti, a pena di esclusione, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
- Salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei e dei Consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
- Parimenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 45, c.2, lett. g) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ex D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del citato D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240, ai GEIE si applicano le disposizioni in materia di appalti di lavori pubblici stabilite per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti; pertanto i GEIE vengono assoggettati alle medesime regole di partecipazione dettate dalla presente Lettera di Invito per i raggruppamenti ed i consorzi ordinari.
- Salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei, dei Consorzi ordinari di concorrenti e dei Geie rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. Ai sensi del comma 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire. In ogni caso non è ammessa alcuna modifica soggettiva se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.
- Le previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara.
- **La stazione appaltante provvederà, comunque, a verificare in capo agli operatori economici invitati alla presente procedura di affidamento il possesso degli specifici requisiti di qualificazione dichiarati in sede di Indagine di mercato, anche qualora gli stessi concorrenti partecipino in RTI, ai sensi del citato art. 48 c. 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..**

4.2) Partecipazione di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 48, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i consorzi di cui all'art.45, c.2, lett. **b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane)**, e i consorzi di cui all'art. 45, c.2, lett. **c) del citato decreto (consorzi stabili)** sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
- Gli stessi consorziati, per i quali il consorzio concorre, sono tenuti a compilare e sottoscrivere, a pena di esclusione il **D.G.U.E. "Documento di Gara Unico Europeo" (Allegato n. 1), esclusivamente in forma elettronica, e il Modulo (Allegato 2) "Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i."** secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 16). Il consorzio dovrà, altresì, compilare la **"Dichiarazione di accettazione delle condizioni di gara" (Allegato n. 3).**
- Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.
- Anche ai consorzi di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., trovano applicazione le medesime previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come indicate al paragrafo precedente.
- Ai sensi dell'art. 48 c. 7-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è consentito ai soggetti di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c), per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 del medesimo art. 48 o per fatti o atti sopravvenuti, designare ai fini dell'esecuzione dei lavori, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.

4.3 Partecipazione di aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete

- Le disposizioni di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., relative ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti, trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, c.2, lett. f) del medesimo decreto.
- Come precisato nella Determinazione dell'ANAC n. 3 del 23/04/2013 è in ogni caso necessario che, a prescindere dalla tipologia e dalla struttura della rete, tutte le imprese retiste che partecipano alla procedura di gara siano in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..
- Come meglio dettagliato nella citata Determinazione dell'ANAC (già AVCP) n. 3 del 23/04/2013, cui si invita a far riferimento per gli opportuni chiarimenti, la modalità partecipativa di tali aggregazioni di imprese dovrà tener conto del diverso grado di strutturazione proprio della rete.
- A prescindere dalla tipologia e dalla struttura della rete, ogni impresa retista partecipante alla gara deve, a pena di esclusione, compilare e sottoscrivere il **“Documento di gara unico europeo (DGUE)” (Allegato 1), esclusivamente in forma elettronica, e il Modulo Allegato 2) “Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.”** L'impresa retista individuata come mandataria deve, altresì, compilare la **“Dichiarazione di accettazione delle condizioni di gara” (Allegato n. 3).**

4.4) Partecipazione del curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio e delle imprese ammesse a Concordato con continuità aziendale

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 110, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. possono partecipare alla presente gara il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero le imprese ammesse a Concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato. In tal caso, oltre alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, deve essere prodotta la copia conforme dell'autorizzazione del giudice delegato.

Nell'ipotesi disciplinata dall'art. 110, c.5 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., oltre alla autorizzazione del giudice delegato sopra indicata, dovranno essere prodotti anche:

- la dichiarazione di altro operatore economico in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e del Comune committente a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto;
- il **D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo” (Allegato n. 1), esclusivamente in forma elettronica, la “Dichiarazione di accettazione delle condizioni di gara” (Allegato n. 3) e il Modulo Allegato 2) “Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.”** debitamente compilati e sottoscritti dal suddetto operatore economico.
- Non sono ammesse a partecipare alla presente gara le imprese ammesse al concordato con cessione di beni o che hanno presentato domanda di concordato a norma dell'articolo 161, comma 6, della Legge Fallimentare.

5 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

5.1 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE D'ORDINE GENERALE

Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono: una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; le condizioni di cui all'art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n.165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

- Ai sensi di quanto previsto **dall'art. 80, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.**, l'esclusione prevista dai commi 1 e 2 dell'articolo in questione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti:
 - del titolare o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale;
 - di un socio o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in nome collettivo;
 - dei soci accomandatari o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in accomandita semplice;
 - dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del/i direttore/i tecnico/i o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di

quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

NB) Nella suddetta elencazione, per tali società e consorzi, devono ritenersi compresi, ove presenti, tutti i soggetti dettagliatamente indicati nel Comunicato del Presidente ANAC 8 novembre 2017 cui si rinvia integralmente.

Pertanto, a seconda del sistema di amministrazione e controllo adottato, la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 1 dovrà essere resa con riferimento ai:

- membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (*Presidente del CdA, Amministratore unico, Amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza*);
- membri del "Collegio Sindacale" o membri del "Comitato per il controllo sulla gestione";
- membri del "Consiglio di Gestione" e membri del "Consiglio di sorveglianza";
- altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza (*come Istitori e Procuratori ad negotia*);
- altri soggetti muniti di poteri di direzione (*come dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa*);
- altri soggetti muniti di poteri di controllo (*come il Revisore Contabile o l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 D.Lgs. 231/2001*)

La dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, commi 1 e 2 non deve essere resa in caso di affidamento del controllo contabile a una Società di Revisione, trattandosi di un soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di invio della Lettera di Invito della presente gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

NB) L'elencazione dei soggetti di cui all'art. 80, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i deve essere resa tramite la compilazione del Modulo *Allegato 2)* (o *conformemente ad esso*) da parte di tutti i concorrenti (*comprese le mandanti e le cooptate*) nonché da parte delle imprese consorziate indicate per l'esecuzione dei lavori e da parte delle eventuali imprese ausiliarie.

Le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., ai sensi di quanto previsto dal comma 11 dello stesso articolo, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del D.L. 08.06.1992 n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 07.08.1992, n. 356, o degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. n.159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

- Ai sensi di quanto previsto **dall'art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n.50/2016 (gravi illeciti professionali)** la Stazione Appaltante può escludere dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico, qualora dimostri con mezzi adeguati che lo stesso si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, accertati con provvedimento esecutivo, tali da rendere dubbia la sua integrità, intesa come moralità professionale, o affidabilità, intesa come reale capacità tecnico professionale. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni quali l'applicazione di penali o l'escussione delle garanzie ai sensi degli artt. 103 e 104 del Codice o della previgente disciplina; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.
- Inoltre, ai sensi di quanto previsto dalle **Linee Guida n.6 di A.N.A.C.** rilevano ai fini dell'esclusione dalla gara le condanne non definitive per i reati indicati, in via esemplificativa e non esaustiva al **punto II° - 2.2** delle suddette Linee Guida (*abusivo esercizio di una professione, reati fallimentari, reati tributari ex D.Lgs. 74/2000, reati societari, delitti contro l'industria e il commercio, reati urbanistici di cui all'art. 44, comma 1, lett. b) e c) DPR 380/2001, reati previsti dal D.Lgs. 231/2001*).
- I gravi illeciti professionali assumono rilevanza ai fini dell'esclusione dalla gara quando sono riferiti all'operatore economico o ai soggetti individuati dall'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
- A tal fine gli operatori economici partecipanti alla gara dovranno autocertificare l'eventuale sussistenza di una o più delle suddette cause mediante l'utilizzo del DGUE, indicando nella apposita **Parte III** -

Sezione C “Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali” - tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio la loro integrità o affidabilità, anche se non ancora inseriti nel Casellario Informatico gestito dall'Autorità. La falsa attestazione dell'insussistenza di situazioni astrattamente idonee a configurare la causa di esclusione in argomento o l'omissione della dichiarazione di situazioni successivamente accertate dalla Stazione Appaltante comportano l'applicazione dell'art. 80, c.1, lett. f-bis del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

- La Stazione Appaltante terrà conto, ai fini delle proprie valutazioni, delle cause ostative di cui venga comunque a conoscenza, anche se non inserite nel Casellario Informatico, previe idonee verifiche in ordine all'accertamento della veridicità dei fatti.
- Ai fini dell'eventuale esclusione rilevano i comportamenti gravi e significativi rientranti nell'esecuzione di precedenti contratti, anche stipulati con altre amministrazioni, sia che singolarmente costituiscano un grave illecito professionale sia che siano sintomatici di persistenti carenze professionali.
- L'eventuale esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 80, c.5, lett. c) sarà disposta solo all'esito di un procedimento in contraddittorio con l'operatore economico interessato.

Mezzi di prova per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c.6, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si precisa che:

- la verifica della sussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 5, lett. c) sarà condotta dalla Stazione Appaltante mediante accesso al casellario informatico di cui all'art. 213, comma 10, del Codice;
- la verifica della sussistenza di provvedimenti di condanna non definitivi per i reati di cui agli artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p. sarà effettuata mediante acquisizione del certificato dei carichi pendenti riferito ai soggetti indicati dall'art. 80, comma 3, del Codice, presso la Procura della Repubblica del luogo di residenza
- In ogni caso la Stazione Appaltante si riserva di richiedere direttamente all'operatore economico tutte le informazioni e tutta la documentazione idonea a confermare quanto indicato nel DGUE (*in via esemplificativa e non esaustiva: provvedimenti di riorganizzazione e/o sostituzione organi societari, atti di costituzione in giudizio o mandati a legali per atti di costituzione in giudizio, pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, sentenze non definitive di condanna, indicazione appalti eseguiti senza contestazioni, ecc.*).
- A norma dell'art. 80 c. 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai fini della corretta individuazione delle cause di esclusione di cui al citato art. 80 c. 5, trovano applicazione le **Linee guida ANAC n. 6** recanti *“Indicazioni dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possono considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c) del Codice”* di cui alla Delibera n. 1293 del 16 novembre 2016, successivamente aggiornata con Delibera n. 1008 dell'11 ottobre 2017 (pubblicata in G.U. n. 260 del 7/11/2017), cui si rimanda per tutto quanto non disciplinato nella presente Lettera di Invito.

- Si precisa che ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del citato D.Lgs. n. 165/2001 non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma 16-ter sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni. Pertanto, a pena di esclusione, è fatto divieto di partecipare alla presente procedura a tutti gli operatori economici che si trovano nella condizione indicata dal citato art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. con riferimento al Comune di Goito.

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, lett. a) del **“Protocollo d'Intesa per la legalità e la sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni”**, sottoscritto in data 24/02/2014, sono escluse dalla partecipazione alla gara le imprese per le quali il Prefetto attesti, a seguito di richiesta inviata dalla stazione appaltante – avvalendosi delle informazioni fornite dalla Direzione Provinciale del Lavoro e dall'Azienda Sanitaria Locale - pregressi impieghi di manodopera con modalità illecite o irregolari, quali:
 - gravi violazioni in materia di sicurezza come identificate dal Ministero del Lavoro in sede di applicazione dell'art.14 del D.Lgs. n.81/2008;
 - impiego di lavoratori non risultanti dalle Comunicazioni Obbligatorie;
 - utilizzo e sfruttamento di manodopera straniera clandestina;
 - impiego di manodopera derivante da somministrazione illecita, appalto illecito e distacco illecito, con particolare riguardo al fenomeno del distacco da imprese non nazionali.

A tal fine dette violazioni devono risultare da accertamenti verbalizzati e contestati dai competenti organi pubblici di vigilanza in assenza di regolarizzazione mediante le previste procedure di estinzione degli

illeciti (artt.20 e 21 del D.Lgs. n.758/1994; art.16 della L. n.689/1981; art.162 bis del cod. pen).

- Ai sensi dell'art. 1 c. 17 della L. n. 190/2012, costituisce, altresì causa di esclusione dalla gara, il mancato rispetto delle clausole contenute nel **Patto di Integrità**, di cui al Decreto Presidenziale n. 72 del 27.06.2007, allegato alla documentazione di gara (*Allegato 4*).
- Ai sensi di quanto previsto dall'art.80, c.12 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante procederà alla segnalazione ivi prevista.

5.2 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI IDONEITA' PROFESSIONALE

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 83, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per partecipare alla gara i concorrenti devono essere iscritti nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato.
- Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art.45, c.2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. il suddetto requisito deve essere posseduto dal consorzio stesso e dalla/dalle consorziata/e indicata/e.
- Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete e GEIE di cui rispettivamente all'art.45, c.2, lettere d), e), f) g) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., costituiti o da costituirsi, il suddetto requisito deve essere posseduto da ciascuna impresa raggruppata/raggruppanda o consorziata/consorzianda.
- Nel caso di cooperative, oltre all'iscrizione alla CCIAA, è necessaria l'iscrizione nell'apposito Albo.

5.3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI "CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA" E "CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI"

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 84, c.1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., i concorrenti dovranno essere in possesso di Attestazione di qualificazione nella categoria OG23, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, per classifica adeguata ai lavori da assumere.

Precisazione in merito ai requisiti di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi ordinari di concorrenti, reti di impresa e Geie di cui all'art. 45, c.2, lett. d), e), f), g) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. di TIPO ORIZZONTALE:

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 83, c.8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 45, c.2, lett. d) del Codice, per i consorzi ordinari di cui all'art. 45, c.2, lett. e) del Codice e per i soggetti di cui all'art. 45, c.2, lett. f) del Codice di tipo orizzontale la qualificazione SOA richiesta per la partecipazione alla presente gara deve essere posseduta da tutti partecipanti al raggruppamento, consorzio ordinario e rete. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio o rete, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso deve eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione del Comune committente che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

NB:

Le imprese partecipanti a **Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi ordinari di concorrenti, di cui all'art. 45, c.2, lett. d), e)**, nonché le imprese aderenti al contratto di rete di cui **all'art. 45, c.2, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.**, devono indicare in sede di domanda di partecipazione alla gara sia la categoria e la qualifica SOA posseduta, sia la percentuale di lavori che intendono eseguire.

Si precisa che, a fronte del corretto possesso da parte dei raggruppamenti temporanei o dei consorzi ordinari o degli altri soggetti di cui all'art. 45, c.2, *lett. f)* dei requisiti di qualificazione richiesti per la partecipazione alla gara, eventuali errori nella suddivisione delle quote di esecuzione dei lavori commessi in sede di gara potranno essere regolarizzati tramite soccorso istruttorio.

- **Imprese Cooptate di cui all'art. 92 del DPR n.207/2010 e s.m.i.**

Ai sensi di quanto previsto dal comma 5 – art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti previsti per la partecipazione alla presente gara d'appalto, possono raggruppare altre imprese (**imprese**

cooptate) qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nella presente Lettera di Invito, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il **20% (venti per cento)** dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Ai fini della compilazione e sottoscrizione della documentazione amministrativa e dell'offerta economica richieste dalla presente Lettera di Invito, le Imprese Cooptate hanno i medesimi obblighi che gravano sulle imprese mandanti nei raggruppamenti temporanei. Pertanto esse devono:

- compilare e sottoscrivere il DGUE (*Allegato 1*) per le parti di competenza;
- compilare la *"Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i."* (*Allegato 2*);
- sottoscrivere l'offerta economica.

Non costituisce invece causa di esclusione la mancata intestazione nella polizza fideiussoria/fideiussione bancaria con cui viene costituita la garanzia provvisoria.

6 – MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali avviene, ai sensi dell'art. 216, c.13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, ed entrato in vigore il 1° luglio 2014 ai sensi dell'art. 9 comma 15-ter del D.L. n. 150/2013 convertito con L. n. 15/2014.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (*servizi - Avcpass – accesso riservato all'operatore economico*), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 86 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la stazione appaltante potrà richiedere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova previsti dal comma 2 del predetto articolo e dall'allegato XVII, come prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80.

Oltre alla verifica della sussistenza dei requisiti di qualificazione, sia di ordine generale che di ordine speciale nei confronti dell'aggiudicatario sulla base delle disposizioni vigenti in materia, la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di eseguire controlli, anche a campione, sul possesso dei requisiti nei confronti di tutti i soggetti concorrenti ai sensi di legge. La Stazione Appaltante procederà all'esclusione dalla gara dei soggetti che non risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente Disciplinare di gara ed alla conseguente applicazione delle norme vigenti.

7 - AVVALIMENTO

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., gli operatori economici, singoli o in raggruppamento di cui all'art. 45 del medesimo D.Lgs. n.50/2016, possono ricorrere all'istituto dell'avvalimento per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale necessari per partecipare alla presente gara.

Non è ammesso l'avvalimento in relazione ai requisiti di cui all'art. 80 del citato decreto.

Il ricorso all'avvalimento consente all'operatore economico di avvalersi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei legami con questi ultimi.

In caso di ricorso all'avvalimento l'operatore economico concorrente dovrà compilare l'apposita Sez. C *"Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (AVVALIMENTO)"* di cui alla Parte II^ del D.G.U.E. *"Documento di Gara Unico Europeo"* (*Allegato n.1*), dichiarando la volontà di ricorrere all'avvalimento.

Il D.G.U.E. *"Documento di Gara Unico Europeo"* (*Allegato n.1*) dovrà essere presentato esclusivamente in forma elettronica, ossia sottoscritto digitalmente e salvato su CD-rom non riscrivibile.

L'operatore economico che ricorre all'avvalimento dovrà, inoltre, produrre la seguente documentazione:

- 1) **originale o copia conforme del contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, ai sensi dell'art. 89 c. 1 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Pertanto, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 88, comma 1 del D.P.R. n.207/2010, il contratto di avvalimento non dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa

a disposizione a favore del concorrente delle risorse da parte della impresa ausiliaria, ma dovrà riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- a) oggetto, risorse e mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- b) durata;
- c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento (*ad es: precisando i dati quantitativi e qualitativi del personale e delle attrezzature che verranno messe a disposizione, le modalità attraverso le quali tale disponibilità verrà attuata, il compenso previsto, il regime di responsabilità, ecc...*).

Il suddetto contratto di avvalimento deve essere sottoscritto sia dall'impresa ausiliaria che dall'impresa ausiliata.

NB: Saranno ritenuti nulli i contratti di avvalimento per i quali non risulterà possibile l'individuazione dei mezzi concreti e del personale messi a disposizione; in particolare saranno ritenuti nulli i contratti di avvalimento che, con riferimento ai requisiti prestati, recheranno clausole generiche quali, ad esempio, "risorse necessarie di cui è carente il concorrente". Poiché la norma sancisce la nullità dei contratti di avvalimento che non contengono la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria, per tali carenze non sarà ammesso il ricorso al soccorso istruttorio, ex art. 83 c. 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara.

- 2) **Copia dell'attestazione SOA dell'impresa ausiliaria**, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categoria e classifica coerenti con i requisiti di cui il concorrente intende avvalersi.
- 3) **Dichiarazione resa e sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dall'impresa ausiliaria**, attraverso la compilazione del Modulo (*Allegato 6*), con cui la stessa:
 - a) si obbliga verso il concorrente e verso il Comune committente a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto i requisiti necessari per la partecipazione alla gara e le conseguenti risorse di cui è carente il concorrente;
 - b) dichiara di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - c) attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
- 4) **D.G.U.E. "Documento di Gara Unico Europeo"**, sottoscritto digitalmente, da presentarsi distintamente anche per l'impresa ausiliaria, esclusivamente in forma elettronica, mediante CD-rom non riscrivibile (*Allegato n. 1*), compilato con riferimento alle seguenti parti del documento:
 - **Parte II "Informazioni sull'operatore economico":**
 - Sezione A "Informazioni sull'operatore economico"
 - Sezione B "Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico";
 - **Parte III "Motivi di Esclusione"** - Tutte le sezioni;
 - **Parte IV "Criteri di selezione"**
 - Sezione A "Idoneità":
 - Punto 1 - precisare l'iscrizione nel Registro delle Imprese;
 - **Parte VI "Dichiarazioni finali"**
- 5) **Modulo Allegato 2) "Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i."** resa e sottoscritta dall'impresa ausiliaria

- 6) **PASSOE dell'ausiliaria.**

L'Allegato 6) e l'Allegato 2) devono essere sottoscritti dal legale rappresentante o altra persona dotata dei poteri di firma dell'impresa ausiliaria e ad essi va allegata fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80 c.12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'articolo 213, c.13 del citato decreto.

Si precisa che ai sensi di quanto previsto e disciplinato dall'art. 89 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.:

- il concorrente e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti del Comune committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'affidamento posto a base di gara. (art.89, comma 5);
- non è consentito, **a pena di esclusione**, che dello stesso soggetto ausiliario si avvalga più di un concorrente, né

che partecipino alla gara sia il soggetto ausiliario che quello che si avvale dei requisiti (art.89, comma 7);

- non è consentito che l'impresa ausiliaria partecipi alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.;
- il contratto è in ogni caso eseguito dal soggetto che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati (art.89, c.8);
- il committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'affidamento. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto d'appalto (art.89, comma 9);
- il Comune committente trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza e per la prescritta pubblicità (art.89, comma 9) pena la risoluzione del contratto d'appalto.

8 – OBBLIGO DI VERSAMENTO DA PARTE DEI PARTECIPANTI DEL CONTRIBUTO DOVUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.AC.)

I partecipanti alla presente procedura di gara sono tenuti al versamento del contributo a favore dell'A.N.AC. (Autorità Nazionale Anticorruzione) previsto dall'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n.266 (legge finanziaria 2006) e dalla deliberazione del Consiglio dell'Autorità **n. 1300 del 20 dicembre 2017** e relative istruzioni operative (www.anticorruzione.it) con le seguenti modalità.

Il contributo dovuto da parte di ciascun concorrente per la partecipazione alla presente gara è fissato nell'importo di **Euro 20,00 (venti/00)**.

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line al “Servizio Riscossione Contributi”.

L'operatore economico deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura (**CIG 7625685256**) alla quale intende partecipare. Il sistema consente le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- **on-line** mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione del protocollo “certified by”), MasterCard (con la gestione del protocollo “secure code”), Diners, American Express. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare e allegare all'offerta) all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta resterà disponibile accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” sul Servizio Riscossione Contributi;
- **in contanti**, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. L'operatore economico al momento del pagamento **deve verificare l'esattezza dei dati** riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita (**il proprio codice fiscale e il CIG della procedura alla quale intende partecipare**). Lo scontrino dovrà essere allegato, in originale, all'offerta.

Il termine per i partecipanti per effettuare il versamento coincide con la data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.

Il pagamento del contributo nella misura sopraindicata costituisce condizione di ammissibilità alla procedura di gara. I concorrenti sono tenuti a dimostrare, al momento di presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione, allegando in caso di pagamento “on line” la ricevuta di pagamento, in caso di pagamento in contanti lo scontrino in originale del versamento effettuato e in caso di bonifico la relativa ricevuta.

In ogni caso la Stazione Appaltante provvederà (al fine di valutare una eventuale esclusione dalla gara) a controllare, tramite l'accesso al SIMOG, l'avvenuto pagamento del contributo all'Autorità, l'esattezza dell'importo e la rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta di versamento con quello assegnato alla procedura in corso.

9 – FINANZIAMENTO DEI LAVORI - PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO - ANTICIPAZIONE

- L'intervento in oggetto comporta una spesa complessiva di Euro 230.000,00 finanziata con fondi propri di bilancio del Comune di Goito.
- Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato con le modalità previste dagli artt. 21 e 22 del Capitolato Speciale d'Appalto (C.S.A.).
- Nello specifico le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai

sensi degli articoli 27 e 28 del Capitolato, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa agli oneri per la sicurezza, al netto della ritenuta di cui al comma 2 dell'art. 21 del Capitolato, raggiungono un importo non inferiore ad € 80.000,00 Euro ottantamila/00) , fatta salva l'applicazione delle eventuali penali.

- Ai sensi dell'art. 30, c.5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (*zero virgola cinquanta per cento*), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
- Ai sensi dell'art. 35, c.18 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è prevista la corresponsione, in favore dell'appaltatore, di un'anticipazione del prezzo, pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale, da erogare entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.
- L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.

10 – SUBAPPALTO

- E' ammesso il ricorso al subappalto da parte dell'operatore economico con idoneità individuale (art. 45, c.2, lett. a), b), c) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.) o della impresa mandataria/capogruppo in caso di operatore economico con idoneità plurisoggettiva (art. 45, c.2, lett. d), e), f), g) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.) in conformità a quanto previsto dall'art.105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fatta eccezione per i divieti di subappalto previsti dalle vigenti disposizioni.
- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 105, c.2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.:
 - il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% (*due per cento*) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a € 100.000,00 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% (*cinquanta per cento*) dell'importo del contratto da affidare;
 - l'eventuale subappalto non può superare la **quota del 30% (trenta per cento)** dell'importo complessivo del contratto di lavori.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c. 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l'affidamento in subappalto, previa autorizzazione dell'Ente committente, è sottoposto alle seguenti condizioni:
 - che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
 - che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
 - che l'operatore economico concorrente, all'atto dell'offerta, (*compilando l'apposita Sezione D della Parte II^ "Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento" del D.G.U.E. - Allegato 1*) indichi i lavori o le parti di opere che intende eventualmente subappaltare, o concedere in cottimo;
 - che non sussistano, nei confronti del subappaltatore, motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. né alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011.

Resta inteso che, qualora l'appaltatore non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto di contratto.

- L'appaltatore deve provvedere al deposito presso la Stazione Appaltante del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate. Al momento del deposito del contratto di subappalto, l'appaltatore deve trasmettere altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione richiesti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..
Il Contratto di subappalto deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che in termini economici.
L'appaltatore deve inoltre allegare alla copia autentica del contratto di subappalto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto (analoga dichiarazione deve essere effettuata, in caso di raggruppamento temporaneo, da ciascuna delle imprese partecipanti).
- L'appaltatore, all'atto della richiesta di subappalto, da presentarsi utilizzando il modello specificatamente

predisposto dalla Stazione Appaltante, sarà inoltre tenuto a produrre una dichiarazione attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell'assicurazione.

- L'affidamento in subappalto e/o in cottimo dei lavori o di parti delle opere compresi nell'appalto, di cui alla presente Lettera di Invito, potrà avvenire, ai sensi dell'art.105 – c.4 e c.18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. solo a seguito di autorizzazione da rilasciarsi da parte del Comune di Goito, entro 30 (*trenta*) giorni dalla relativa richiesta dell'Appaltatore presentata alla stazione appaltante-Provincia di Mantova, da questa istruita e successivamente trasmessa al citato Comune committente; tale termine potrà essere prorogato una sola volta per giustificati motivi. Trascorso tale termine, senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.
- Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% (*due per cento*) dell'importo dei lavori affidati o di importo inferiore a € 100.000,00, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune committente sono ridotti della metà.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c.12 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. l'appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione del citato art.80.
- Ai sensi dell'art. 105, c.13 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. si comunica che il Comune committente provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite secondo i tempi e le modalità indicate nell'art. 45 del Capitolato Speciale d'Appalto. È pertanto fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere al Comune committente, tempestivamente e comunque entro 20 (*venti*) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori previsto dal presente appalto, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.
- Parimenti si provvederà a corrispondere direttamente agli altri subcontraenti (*prestatori di servizi e fornitori di beni e lavori*) gli importi dovuti per le prestazioni dagli stessi eseguite secondo quanto previsto dall'art. 105, c.13 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..
- Ai sensi di quanto previsto dall'art.105, c.14, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l'appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (*venti per cento*). L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Il Comune committente provvederà al controllo di tali adempimenti ai sensi di quanto previsto dal citato comma 14 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c.9, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

NB: Poiché il presente appalto non ha per oggetto le c.d. "attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa", come individuate ai sensi dell'art. 1 c. 53 della L. n. 190/2012 e s.m.i., non è richiesta, in sede di partecipazione alla gara, l'indicazione della terna dei subappaltatori prevista dall'art. 105, comma 6 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.. Qualora, tuttavia, l'aggiudicatario intendesse subappaltare o subaffidare le attività in parola è obbligatoriamente richiesta in capo al subappaltatore/subaffidatario l'iscrizione nelle White list tenute dalla competente Prefettura, come meglio precisato al successivo paragrafo 11).

11 – SUBAFFIDAMENTI

- Per ciascun **subaffidamento, non considerato subappalto** ai sensi dell'art.105, c.2, l'appaltatore, sarà tenuto, prima dell'inizio della prestazione, a comunicare al Comune committente, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto della prestazione affidata, utilizzando il modello appositamente predisposto, corredato dalla seguente documentazione:
 - contratto di sub-affidamento o atto equivalente;
 - dichiarazione del sub-affidatario attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell'assicurazione;
 - elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;
 - dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

12 – OBBLIGO ISCRIZIONE ALLE WHITE LIST E RISPETTO PROTOCOLLO LEGALITÀ E PATTO DI INTEGRITÀ

12.1 – Obbligo iscrizione alle “White list”

Ai sensi dell'art. 2 c. 2 del d.P.C.M. 18 aprile 2013, come modificato con d.P.C.M. 24 novembre 2016 (pubblicato nella G.U. n. 25 del 31 gennaio 2017), nei casi di cui all'art. 1 c. 52 della L. n. 190/2012 e s.m.i., la stipula, l'approvazione o l'autorizzazione di contratti e sub-contratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, sono subordinati, ai fini della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria, all'iscrizione dell'impresa nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (cd. *White list*).

Nello specifico, ai sensi dell'art. 1 c. 53 della L. n. 190/2012 e s.m.i., sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:

- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri.

La consultazione dell'elenco è la modalità obbligatoria attraverso la quale la stazione appaltante acquisisce la comunicazione e l'informazione antimafia ai fini della stipula, dell'approvazione o dell'autorizzazione di contratti e sub-contratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici aventi ad oggetto le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, indipendentemente dal loro valore.

Pertanto le attività sopra elencate dovranno essere subappaltate o sub-affidate esclusivamente a fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori iscritti nelle “White list” tenute dalle competenti Prefetture.

Per i soggetti che non risultano censiti nella Banca dati nazionale unica e che hanno presentato domanda di iscrizione nell'elenco, si osservano le disposizioni di cui all'art. 92 c. 2 e c. 3 del Codice antimafia.

12.2 – Rispetto Protocollo di Legalità

In attuazione del “**Protocollo d'Intesa per la Legalità e la Sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni**”, promosso dalla Prefettura di Mantova e sottoscritto in data 24.02.2014, tra la Provincia di Mantova e la Prefettura di Mantova, è fatto obbligo all'aggiudicatario di:

- comunicare alla Stazione Appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento, con riferimento ai sub-contratti relativi ai settori di cui all'art. 1 c. 53 della L. n. 190/2012 e s.m.i., dettagliatamente elencati al precedente paragrafo 11.1).
La Provincia di Mantova provvederà a comunicare tempestivamente al Prefetto il suddetto elenco di imprese al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia, da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso ai cantieri di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 159/2011.
- per le imprese inquadrare nel settore edile, provvedere all'iscrizione alla Cassa Operai Edili della provincia di Mantova del personale operaio a partire dal primo giorno di lavoro, a prescindere dalla durata del cantiere, per consentire la verifica della regolarità contributiva e dell'applicazione delle norme di legge e contrattuali, nonché per garantire il rispetto di quanto disposto dall'art.105, c.9 del D.Lgs. n.50 /2016.

12.3 – Rispetto Patto di Integrità

Con Decreto Presidenziale n. 72 del 27/06/2017, la Provincia di Mantova ha adottato, ai sensi di quanto previsto dall'art.1, c.17 della L. n.190/2012, il “**Patto di Integrità in materia di contratti pubblici della Provincia di Mantova**” che costituisce formale obbligazione per gli operatori economici e per i dipendenti della Provincia stessa ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti, nonché espresso impegno anticorruzione.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 del suddetto Patto di Integrità:

- l'espressa accettazione del Patto di Integrità da parte degli operatori economici concorrenti costituisce condizione di ammissione alla presente procedura di gara;
- una copia del Patto di Integrità (**Modulo Allegato 4**), sottoscritta in calce per accettazione dal legale

rappresentante dell'operatore economico concorrente, deve essere presentata unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della ammissione alla presente procedura di gara;

- la mancata presentazione in sede di gara della copia del Patto di Integrità, sottoscritta dall'operatore economico per accettazione, costituisce causa di esclusione, sanabile solo attraverso il ricorso all'istituto del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, c. 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il Patto di Integrità verrà sottoscritto anche dal Comune committente del presente appalto e costituirà parte integrante del contratto che, in esito alla presente procedura d'appalto, verrà stipulato con l'operatore economico aggiudicatario.

Si evidenzia che la violazione degli impegni previsti dal Patto d'Integrità potrà comportare l'esclusione dalla procedura di affidamento o la revoca dell'aggiudicazione e/o la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto del Comune committente di chiedere e ottenere l'incameramento della garanzia definitiva e l'eventuale risarcimento dei danni patiti oltre che l'esclusione del concorrente o dell'aggiudicatario da tutte le procedure bandite sia dalla Provincia di Mantova che dall'ente committente sino ad un massimo di tre anni, da stabilirsi in base alla violazione commessa.

13 – TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

- In applicazione della L. n. 136/2010 *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"* l'appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della citata legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in questione.
- In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento dovranno essere registrati su conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (**CIG 7625685256**) e il codice unico del progetto in questione (**CUP G27H17001050004**). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto.
- A tal fine l'appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente saranno tenuti a comunicare al Comune committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, all'atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Nello specifico l'appaltatore sarà tenuto a comunicare al Comune committente gli estremi del conto corrente dedicato, mediante compilazione del modello all'uopo predisposto, prima della sottoscrizione del contratto, mentre gli eventuali subcontraenti saranno tenuti alla medesima comunicazione prima di dare esecuzione alla commessa ad essi affidata.
- Il Comune committente verificherà che negli eventuali contratti sottoscritti dall'aggiudicatario con i subappaltatori e i subcontraenti interessati al presente affidamento sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, nell'ipotesi di subappalto, il Comune committente provvederà a tale controllo in sede di rilascio della relativa autorizzazione; nell'ipotesi di subaffidamento non costituente subappalto, ai sensi dell'art. 105, c.2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al momento della ricezione della comunicazione di subaffidamento, corredata del relativo contratto o atto di affidamento equivalente, che l'aggiudicatario è obbligato ad inviare; parimenti, in tutte le restanti ipotesi di subcontratto (*sub fornitura, nolo, trasporto, ecc...*) al momento della ricezione da parte da parte del Comune della relativa comunicazione, cui dovrà essere allegato, anche in questo caso, il contratto o atto di affidamento equivalente.
- Al fine di mettere il Comune committente in condizione di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali sancito dall'art. 3, c.9 della legge in commento, i contraenti e i subcontraenti, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, devono comunicare al Comune tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l'esecuzione del contratto di riferimento.
- Il mancato assolvimento degli obblighi di cui al citato art. 3 della Legge n. 136/2010 costituirà titolo per l'applicazione delle sanzioni contemplate dall'art. 6 della Legge medesima.

14 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

14.1 – Garanzia provvisoria

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 93 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. l'offerta deve essere corredata da una **garanzia fideiussoria** di natura accessoria, denominata "garanzia provvisoria", **intestata al**

Comune di Goito, pari al 2% del prezzo base indicato nella presente Lettera di Invito (**€ 3.515,13#**).

- Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, c.1, del D.Lgs. n. 231/2007, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente:
 - a. in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, da effettuarsi presso il Tesoriere del Comune di Goito ossia c/o BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA - Agenzia di Goito, P.za Gramsci, n. 4 - IBAN IT36C050345766000000164558 intestato al **Comune di Goito**.
 - b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'Albo di cui all'art.106 del D.Lgs. n.385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'art.161 del D.Lgs. n.58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Dette fideiussioni devono avere validità non inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Cod.Civ. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune di Goito.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 93, c.8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., la garanzia provvisoria, in qualunque forma costituita, deve essere corredata dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'affidamento da parte del concorrente stesso, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Tale obbligo non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese ed ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

NB:

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 93, c.5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la garanzia provvisoria dovrà inoltre essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare (su richiesta del Comune di Goito nel corso della procedura) la garanzia per la durata di ulteriori 90 giorni, qualora non sia intervenuta l'aggiudicazione entro il termine di validità iniziale.

- La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
- Nel caso di partecipazione alla gara di un costituendo Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, la polizza fidejussoria/fideiussione bancaria mediante la quale viene costituita la garanzia provvisoria deve essere intestata a tutte le imprese del costituendo Raggruppamento o consorzio.
- I non aggiudicatari potranno richiedere la restituzione della garanzia provvisoria non appena avvenuta l'aggiudicazione o ritirandola direttamente presso l'Ufficio Appalti della Provincia di Mantova - o allegando ai documenti di gara una busta affrancata di modo che gli uffici provvedano alla restituzione a mezzo posta.
- In considerazione della particolare modalità di espletamento della presente procedura si precisa che l'eventuale erronea intestazione della cauzione provvisoria a favore della stazione appaltante Provincia di Mantova anziché del Comune di Goito committente dell'opera, non sarà considerata motivo di esclusione dalla gara, in quanto sarà consentito alla ditta che ha presentato la suddetta cauzione di modificarne l'errata intestazione.

14.2 - Cauzione definitiva

- Ai sensi di quanto previsto dall'art 103 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., come indicate alle lett. a) e b) del precedente *paragrafo 14.1*).
- La garanzia definitiva deve essere pari al 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
- Anche la garanzia fideiussoria prevista dal comma 1 dall'art 103 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Cod. Civ. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune committente.
- La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a

garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale.

- Il Comune committente ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
- Nel caso in cui le inadempienze dell'aggiudicatario, abbiano indotto il committente a disporre la risoluzione del contratto la cauzione è escussa nella misura intera.
- Il committente può richiedere che l'aggiudicatario proceda alla reintegrazione della cauzione, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.
- In caso di inottemperanza la reintegrazione è effettuata a valere sulla somma da corrispondere all'aggiudicatario.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 103, c.5 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. la garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo dell'80% (*ottanta per cento*) dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. la mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione, da parte del Comune committente, della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta nonché l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

14.3 - Sistema di qualità

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 93, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:
*“L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.
.....(omissis).....
Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067”.*
- In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.
- In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:
 - in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
 - in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
- Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del

consorzio e/o delle consorziate.

- Per fruire delle suddette riduzioni, gli operatori economici concorrenti dovranno indicare in sede di offerta il possesso dei relativi requisiti, allegando inoltre alla cauzione copia del documento di certificazione o idonea autocertificazione.

14.4 - Garanzie e coperture assicurative

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 103, c.7 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (*dieci*) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, a produrre una polizza di assicurazione che tenga indenne il Comune committente da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
- La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dal Comune committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Tale polizza dovrà essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve prevedere:
 - Sezione A: Partita 1 – Valore pari all'offerta della ditta aggiudicataria
 - Partita 2 – Opere preesistenti € 20.000,00
 - Partita 3 – Demolizione e sgombero € 20.000,00

La polizza dovrà anche prevedere la garanzia di manutenzione per un periodo di 12 mesi

- SEZIONE B: responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari ad euro 500.000,00 (Art. 33 del Capitolato Speciale d'appalto).
- Le garanzie di cui al presente paragrafo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e sub-fornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario di concorrenti o un Geie, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'art.48, c.5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

NB:

Le garanzie fideiussorie per la cauzione provvisoria e per la cauzione definitiva devono essere conformi allo schema tipo approvato, ai sensi di quanto previsto dall'art.103, comma 9 del Codice, con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n.31 del 19/01/2018, pubblicato sulla G.U.R.I. Serie generale n. 83 del 10/04/2018 – Suppl. Ordinario n.16.

15 – DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA – INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI GARA - MODALITA' DI COMUNICAZIONE

- Alla presente Lettera di Invito sono allegati i seguenti documenti di gara:
 - All. 1 – “D.G.U.E. “Documento di gara unico europeo” da importare nel servizio web messo a disposizione dalla Commissione Europea per la sua successiva compilazione e sottoscrizione in forma elettronica*
 - All. 2 – “Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.”*
 - All. 3 – “Dichiarazione di accettazione delle condizioni di gara”*
 - All. 4 – “Patto di Integrità”*
 - All. 5 – “Domanda di partecipazione in raggruppamento”*
 - All. 6 – “Dichiarazione impresa ausiliaria”*
 - All. 7 – “Modulo offerta economica”*
- Nella sezione *Amministrazione Trasparente* - “Bandi di gara e contratti” - “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura”- “Procedure negoziate” del sito internet della Provincia di Mantova, all'indirizzo www.provincia.mantova.it, unitamente alla Lettera di Invito, sono pubblicati gli elaborati progettuali in formato zip, al fine di consentire a tutti gli operatori economici interessati di conoscere e valutare le caratteristiche dei lavori da realizzare.

Non verrà trasmesso alcun elaborato via e-mail.

- Informazioni e chiarimenti relativi alla procedura di gara potranno essere richiesti telefonicamente sia, per quanto attiene alla Lettera Invito ed alla compilazione degli allegati, all'Ufficio Contratti e Appalti - Dott.ssa Sabina Tosi (Tel. 0376/204372 – 204271 – 204382 – e-mail: appalti@provincia.mantova.it) sia, per quanto attiene agli aspetti progettuali dell'intervento, contattando il **RUP** Arch. Alessandra Madella o il Geom. Cristiano Tenedini del Comune di Goito (tel. 0376 683317 - Fax 0376 689303 – E- mail: ufficiotecnico@comune.goito.mn.it).
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 29, c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 120, c. 2-bis del codice del processo amministrativo, la stazione appaltante provvederà a pubblicare, sul sito internet della Provincia di Mantova nella sezione "Amministrazione Trasparente" - "Bandi di gara e contratti" - "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura" - "Procedure negoziate", nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali. Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai concorrenti, via PEC, di detto provvedimento.
- Inoltre, ai sensi dell'art. 76, c.5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la stazione appaltante comunicherà d'ufficio immediatamente e comunque entro un termine non superiore a 5 giorni:
 - a) l'aggiudicazione, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato la Lettera di Invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;
 - b) l'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi;
 - c) l'eventuale decisione di non aggiudicare l'appalto, a tutti i candidati;
 - d) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti di cui alla precedente lettera a).
- Le comunicazioni di cui al punto precedente saranno fatte mediante posta elettronica certificata, o in subordine mediante Fax. A tal fine ciascun operatore economico sarà tenuto ad indicare *nell'ALLEGATO 1 "Documento di gara unico europeo"* l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) presso il quale autorizza espressamente il ricevimento delle comunicazioni sopra indicate, nonché il n° di fax.
- In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, Geie, aggregazioni di imprese di rete, anche, se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
- In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
- **Per la presente gara la stazione appaltante NON RILASCIA alle imprese attestazioni di sopralluogo o di presa visione degli elaborati progettuali.**

16 – TERMINE - INDIRIZZO DI RICEZIONE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Le offerte dovranno essere recapitate, a pena esclusione, **entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 15 NOVEMBRE 2018**, a mezzo raccomandata o posta celere del servizio postale, mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero tramite consegna a mani al seguente indirizzo:

PROVINCIA DI MANTOVA - UFFICIO PROTOCOLLO - Via Principe Amedeo, 32 - 46100 – MANTOVA,

La consegna a mani dei plichi va effettuata presso lo sportello URP della Provincia di Mantova di Via Principe Amedeo n.32 – Mantova, negli orari di apertura al pubblico (**Lunedì - Venerdì 8.30-12.30**).

Le offerte dovranno pervenire in un'unica busta chiusa e sigillata con ceralacca o nastro adesivo e controfirmata per tutti i lembi di chiusura, recante all'esterno, oltre al nominativo e indirizzo della Ditta mittente, la seguente dicitura:

NON APRIRE contiene documenti ed offerta relativi alla PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE ANNO 2018 NEL COMUNE DI GOITO – IMPORTO € 175.756,69

La busta, come sopra descritta, sigillata e controfirmata, dovrà contenere quanto segue:

1. la **documentazione amministrativa** richiesta per la partecipazione alla gara;
2. un **plico**, ugualmente sigillato e contrassegnato, recante, oltre l'oggetto dell'affidamento, anche la seguente dicitura: OFFERTA ECONOMICA.

In particolare:

1. **LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA** richiesta per l'ammissione alla gara dovrà consistere in:

a) Allegato n. 1 "DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO" (DGUE) da compilarsi, ai sensi di quanto previsto dall'art.85, comma 1 del Codice ed in ottemperanza al Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30/03/2018, a far data dal 18/04/2018 esclusivamente in forma elettronica, sottoscritto digitalmente e inserito nella documentazione amministrativa sotto forma di **CD-rom non riscrivibile**.

NB: Il file recante il DGUE, allegato alla Lettera di Invito, non va aperto con programmi di gestione testo ma direttamente salvato in una cartella del computer per procedere poi alla sua compilazione secondo le modalità di seguito indicate.

Il DGUE, in formato elettronico, è compilabile al seguente indirizzo:

<https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd>

Il DGUE è fornito esclusivamente in forma elettronica tramite il suddetto web messo a disposizione direttamente dalla Commissione Europea.

Nello specifico l'operatore economico dopo l'accesso al sito Internet, tramite il link sopra riportato, dovrà:

1. precisare di essere un "operatore economico";
2. selezionare l'operazione "importare un DGUE";
3. importare nel suddetto servizio web messo a disposizione dalla Commissione Europea il file denominato **DGUE.xml** (Allegato 1) inviato dalla Stazione Appaltante unitamente alla presente Lettera di Invito
4. compilare e sottoscrivere digitalmente il documento e salvarlo su CD-rom non riscrivibile.

Pertanto nella busta contenente la "documentazione amministrativa" dovrà essere inserito il DGUE in formato pdf (non in formato xml) debitamente compilato e sottoscritto digitalmente, salvato su su CD-rom non riscrivibile.

Il "Documento di gara unico europeo" da rendere tramite la compilazione dell'ALLEGATO 1 contiene le seguenti dichiarazioni:

1. dichiarazione attestante l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
2. dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
3. dichiarazione attestante l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da parte dei soggetti di cui all'art. 80 c. 3, anche se cessati nell'anno antecedente la data di invio della presente Lettera di Invito. Nel caso in cui per tali soggetti cessati ricorra una delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 e comma 2, l'operatore economico concorrente dovrà dimostrare che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata, indicando le misure adottate.

Il DGUE in formato elettronico deve essere compilato secondo quanto di seguito indicato:

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto, importando nel servizio web della Commissione Europea il file denominato DGUE.xml messo a disposizione dalla Stazione

appaltante (Allegato 1).

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Per facilitare la compilazione del DGUE si precisa che:

Sezione A:

- oltre all'indirizzo E-mail l'operatore economico dovrà indicare l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).
- l'operatore economico dovrà specificare se è una microimpresa oppure una piccola o media impresa
- la presente procedura non si riferisce ad un appalto riservato
- l'operatore economico dovrà indicare l'eventuale **qualificazione SOA posseduta** (categoria e classifica richiesta per la partecipazione alla presente gara, Organismo certificatore, data rilascio e data di scadenza);
- l'operatore economico dovrà indicare se partecipa alla procedura d'appalto insieme ad altri.

Deve essere compilata in caso di:

- partecipazione in RTI, Consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, Geie
- partecipazione di Consorzi di cooperative e di imprese artigiane e di consorzi stabili

In caso di partecipazione in RTI, Consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, Geie

- a. Si deve indicare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, GEIE, rete di imprese di cui all'art. 45 c. 2 lett. d), e), f) e g) del Codice (mandataria, mandante ...)
- b. Si devono indicare gli altri operatori economici con cui si partecipa (che essendo concorrenti devono presentare tutta la documentazione prevista dalla presente Lettera di Invito)

Inoltre l'operatore economico, per ciascuna impresa partecipante in raggruppamento, dovrà allegare:

- DGUE in formato elettronico, sottoscritto digitalmente dall'impresa partecipante in raggruppamento, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV e alla parte VI;
- (*Allegato 2*) Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice dell'impresa partecipante in raggruppamento
- PASSOE dell'impresa partecipante in raggruppamento.

In caso di partecipazione di Consorzi di cooperative e di imprese artigiane e di consorzi stabili

- Si deve dichiarare che l'operatore economico partecipa alla procedura d'appalto insieme ad altri
- Si deve indicare la/le consorziata/e indicata/e per l'esecuzione dei lavori

Inoltre il Consorzio, per ciascuna impresa consorziata, dovrà allegare:

- DGUE in formato elettronico, sottoscritto dall'impresa consorziata, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV e alla parte VI;
- (*Allegato 2*) Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice dell'impresa consorziata
- PASSOE dell'impresa consorziata.

Sezione B

Deve essere compilata in riferimento al soggetto, munito degli idonei poteri di rappresentanza, che presenta l'offerta per l'operatore economico.

Sezione C

➤ Deve essere compilata in caso di ricorso all'istituto dell'**AVVALIMENTO**

- Si deve dichiarare che l'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione.

Sezione D

Deve essere compilata nel caso in cui l'offerente intenda affidare determinate attività in SUBAPPALTO, indicando le prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale sull'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In particolare la Parte III[^] (Sez. A-B-C-D) deve essere compilata a cura del concorrente offerente per le parti applicabili

Sezione A

Le dichiarazioni di cui alla Sezione A devono ritenersi uniformate alle informazioni richieste dall'art. 80, comma 1, del Codice. Pertanto le relative dichiarazioni devono essere rese anche in riferimento al decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ed alla sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale.

In caso di risposte affermativa dovranno essere fornite anche le ulteriori informazioni richieste sui soggetti cui tali condanne si riferiscono, secondo quanto disposto dall'art. 80, comma 3, del Codice, nonché ogni altra informazione ritenuta utile ai fini di una successiva valutazione, se del caso, da parte della Stazione appaltante (*data della condanna, motivo, chi è stato condannato, eventuale durata del periodo di esclusione, eventuali misure di autodisciplina, eventuale banca dati dove sono disponibili le informazioni*). Le suddette informazioni possono essere inoltre integrate con documenti separati redatti a cura del concorrente.

Sezione B

Le dichiarazioni di cui alla Sezione B devono ritenersi uniformate alle informazioni richieste dall'art. 80, comma 4 del Codice. Pertanto le dichiarazioni devono essere rese anche in riferimento alle tasse.

In caso di risposte affermativa dovranno essere fornite anche le ulteriori informazioni richieste (*Paese interessato, importo, in che modo è stata accertata l'inottemperanza, eventuale durata del periodo di esclusione, ecc...*) nonché le eventuali misure di autodisciplina adottate.

Sezione C

Le dichiarazioni di cui alla Sezione C devono ritenersi uniformate:

- alle informazioni richieste dall'art. 80, comma 5, lett. a), del Codice. Pertanto le dichiarazioni devono essere rese anche in riferimento alla normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro;
- alle informazioni richieste dall'art. 80, comma 5, lett. b), del Codice. Pertanto le dichiarazioni devono essere rese anche in riferimento all'eventuale autorizzazione del curatore fallimentare all'esercizio provvisorio di cui all'art. 110, comma 3, lett. a), del Codice nonché all'eventuale autorizzazione del giudice delegato in caso di impresa ammessa a concordato con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 110, comma 3, lett. b), del Codice.
- qualora vi siano ipotesi che possono rientrare nella previsione dell'art. 80, comma 5, lett. c) (gravi illeciti professionali), le dichiarazioni rese tramite il DGUE possono essere integrate – su documento separato redatto a cura del concorrente – con ogni informazione ritenuta utile ai fini di una successiva valutazione, se del caso, da parte della Stazione appaltante.

In caso di risposte affermative dovranno essere fornite anche le ulteriori informazioni richieste

Sezione D

Nella Sezione. D, invece, tra i motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale, oltre a quanto sopra indicato quale integrazione delle dichiarazioni rese tramite il DGUE, devono ritenersi espressamente comprese in tale sezione anche:

- l'art. 80, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativamente al Codice delle Leggi Antimafia (D.Lgs. 159/2011);
- l'art. 80, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativamente alle lettere f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m);
- l'art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

Sezione A

In tale sezione deve essere dichiarato il possesso del requisito di idoneità professionale consistente nell'iscrizione nel registro tenuto dalla CCIAA oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato

Sezione D

In tale sezione deve essere dichiarato il possesso dei requisiti relativi ai sistemi di garanzia della qualità ai fini della riduzione della garanzia provvisoria.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE in forma elettronica deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, dall'impresa ausiliata e dalla/e impresa/e ausiliarie nonché dalla/e eventuale/i impresa/e cooptata/e.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di invio della presente Lettera di Invito.

La stazione appaltante potrà procedere a verifiche d'ufficio, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti e potrà richiedere in qualsiasi momento della procedura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 85, c.5 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. la presentazione di tutti i certificati e documenti complementari richiesti, o parte di essi, se necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

2. DICHIARAZIONE IN MERITO AI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 80, COMMA 3 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. da rendersi tramite la compilazione del Modulo ***Allegato 2)*** (o *conformemente ad esso*) da parte di tutti i concorrenti (*comprese le mandanti e le cooptate*) nonché da parte delle imprese consorziate indicate per l'esecuzione dei lavori e da parte delle eventuali imprese ausiliarie.

La Dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico, o da altra

persona dotata di poteri di firma e ad essa va allegata la fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.

3. DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI GARA in carta libera, da rendersi, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., tramite la compilazione dell'**Allegato 3**.

Tale dichiarazione va resa e sottoscritta da parte del legale rappresentante, o da altra persona dotata di poteri di firma dell'operatore economico partecipante.

Nel caso di partecipazione alla gara di un Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, c.2, lett. d) e e) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., costituito o costituendo, tale dichiarazione va resa e sottoscritta da parte del legale rappresentante, o da altra persona dotata di poteri di firma, dell'operatore economico indicato come mandatario.

Nel caso di partecipazione di consorzi di cui all'art.45, c.2, lett. b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e di consorzi di cui all'art. 45, c.2, lett. c) del citato decreto (consorzi stabili) tale dichiarazione va resa e sottoscritta da parte del legale rappresentante, o da altra persona dotata di poteri di firma del consorzio.

4. (Solo in caso di partecipazione in riunione di imprese ai sensi dell'art. dell'art. 48, c.11, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE IN RAGGRUPPAMENTO, da rendersi, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., tramite la compilazione dell'**ALLEGATO 5**, o conformemente ad esso.

In caso di domanda di partecipazione in Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., qualora sia stato già conferito il mandato, la domanda dovrà essere espressa e sottoscritta dall'impresa mandataria/capogruppo *"in nome e per conto proprio e delle mandanti"*; qualora invece il mandato non sia stato conferito, la domanda dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le imprese che costituiranno i Raggruppamenti o i Consorzi, comprese le eventuali imprese cooptate.

Per ogni impresa partecipante al Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario dovrà essere indicata la/e categoria/e di lavori che si intende/intendono assumere e le rispettive quote di partecipazione.

5. QUIETANZA DEL VERSAMENTO O FIDEIUSSIONE BANCARIA O POLIZZA ASSICURATIVA O RILASCIATA DA INTERMEDIARI FINANZIARI relativa alla garanzia provvisoria, pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto (**€ 3.515,13#**), **intestata al Comune di Goito**, costituita con le modalità indicate al precedente *paragrafo 14.1*).

Nel caso di partecipazione alla gara di un costituendo Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, c.2, lett. d) ed e) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., la polizza fidejussoria/fideiussione bancaria mediante la quale viene costituita la garanzia provvisoria deve essere necessariamente intestata a tutte le imprese del costituendo RTI o consorzio.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 93, c.8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., la garanzia provvisoria, in qualunque forma costituita, deve essere corredata dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'affidamento da parte del concorrente stesso, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Tale obbligo non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese ed ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come meglio specificato al precedente *paragrafo 14.3*) (cui si rinvia anche per le ipotesi di partecipazione alla gara in associazioni di tipo orizzontale). In tal caso gli operatori economici concorrenti dovranno indicare in sede di offerta il possesso dei relativi requisiti, allegando inoltre alla cauzione copia del documento di certificazione o idonea autocertificazione.

6. COPIA dell'ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE RILASCIATA DA UNA SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categoria e classifica coerenti con la natura dei lavori da assumere.

La produzione di copia, anche non autenticata, della SOA da parte degli operatori economici è richiesta al fine di agevolare e accelerare la verifica dei requisiti da parte della Stazione Appaltante.

NB:

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 77 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., in data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione, stipulando apposito contratto. Qualora l'impresa si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione, la stessa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo.

- 7. RICEVUTA ATTESTANTE IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI EURO 20,00 (VENTI/00) DOVUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.AC.)** AI SENSI DELL'ART.1, COMMI 65 E 67, DELLA LEGGE 23/12/2005, N.266 E DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'AUTORITA' n. 1300 del 20 dicembre 2017. Il versamento del contributo va effettuato nella misura e con le modalità indicate al paragrafo 8) della presente Lettera di Invito.

Il mancato pagamento del suddetto contributo comporterà l'esclusione dalla procedura di gara.

8. PATTO DI INTEGRITA' DEBITAMENTE SOTTOSCRITTO

Unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della ammissione alla presente procedura di gara deve essere presentata una copia del Patto di Integrità (**Modulo Allegato 4**) sottoscritta in calce per accettazione dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, o da altra persona dotata di poteri di firma.

In caso di partecipazione alle gare di consorzi di cui all'art. 45, c. 2, *lett. b)* e *lett. c)* D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'obbligo riguarda sia il consorzio che i consorziati che vengono indicati quali esecutori dell'appalto.

In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui all'art. 45, c.2, *lett. d)* e di consorzi ordinari di cui all'art. 45, c.2, *lett. e)* D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'obbligo riguarda tutti gli operatori economici partecipanti al raggruppamento o consorzio ordinario.

L'obbligo di presentazione del Patto di Integrità sottoscritto per accettazione si applica anche a tutti gli operatori economici partecipanti alle aggregazioni di cui all'art. 45, c.2, *lett. f)* e *g)*, nonché alla impresa cooptata.

Si precisa che nel caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, c.2, *lett. d)*, *e)*, *f)*, *g)* la sottoscrizione del Patto di Integrità può avvenire anche in maniera congiunta.

- 9. PASSOE rilasciato dal Servizio AVCPASS** comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti, disponibile presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.).

10. (Solo in caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o Geie già costituiti)

ORIGINALE O COPIA AUTENTICA DEL MANDATO COLLETTIVO IRREVOCABILE CON RAPPRESENTANZA conferito alla mandataria/capogruppo ovvero dell'ATTO COSTITUTIVO del Consorzio o Geie. La documentazione in questione deve essere inserita nella documentazione amministrativa da presentarsi da parte della mandataria/capogruppo.

11. (Solo in caso di avvalimento)

In caso di ricorso all'istituto dell'Avvalimento, di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dovranno essere prodotti, a pena di esclusione, tutti i documenti e le dichiarazioni indicate nel precedente *paragrafo 7)* della presente Lettera di Invito.

12. (Solo in caso di partecipazione del curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio e delle imprese ammesse a Concordato con continuità aziendale)

In caso di partecipazione del curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio e di imprese ammesse a Concordato con continuità aziendale dovrà essere prodotta, a pena di esclusione, la documentazione indicata nel precedente *paragrafo 4.4)* della presente Lettera di Invito.

2. **IL PLICO DELL'OFFERTA ECONOMICA** dovrà contenere: dichiarazione in bollo da **Euro 16.00**, in conformità all' **ALLEGATO 7**, riportante l'oggetto della gara ed i dati identificativi dell'operatore economico (*ragione sociale, codice fiscale, partita I.V.A., sede della Ditta, ecc.*), sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, o da altra persona dotata di poteri di firma, indicante - in cifre ed in lettere - il ribasso percentuale unico sull'importo posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza, che l'operatore economico stesso offre per l'esecuzione dei lavori in oggetto.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 95, c.10 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nell'offerta economica il concorrente, oltre al ribasso percentuale offerto, deve indicare, compilando gli appositi spazi dedicati del Modulo *Allegato 7*:

- i propri **COSTI DELLA MANODOPERA** riferiti all'affidamento in oggetto;
- i propri **COSTI AZIENDALI DELLA SICUREZZA** concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, afferenti all'esercizio dell'attività che verrà svolta con riferimento all'affidamento in oggetto (*nello specifico dovranno essere indicati esclusivamente i costi della sicurezza interni dell'azienda e non gli oneri della sicurezza come determinati dal PSC e posti a base di gara*).

NB) La mancata indicazione dei "Costi della Manodopera" e/o dei "Costi Aziendali della Sicurezza" è causa di esclusione e non è sanabile tramite attivazione dell'istituto del soccorso istruttorio.

In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o Geie qualora sia stato già conferito il mandato, l'offerta deve essere espressa e sottoscritta solo dall'impresa mandataria "*in nome e per conto proprio e delle mandanti*"; qualora invece il mandato non sia stato conferito, l'offerta deve essere espressa e sottoscritta congiuntamente, a pena di esclusione, da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o consorzi o Geie di cui alle lett. d), e), g) del comma 2 dell'art.45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

L'offerta economica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, anche dalle eventuali **imprese cooptate**.

In caso di ricorso all'istituto dell'Avvalimento l'offerta deve essere espressa e sottoscritta solo dall'impresa concorrente.

In caso di discordanza tra l'offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà considerata valida quella indicata in lettere.

Oltre all'offerta nel plico non devono essere inseriti altri documenti.

17 – DATA E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

La gara si svolgerà in seduta pubblica, **il giorno 21 NOVEMBRE 2018, alle ore 9.00** presso la sede della Provincia di Mantova – Ufficio Gare, in Mantova, Via Principe Amedeo n. 32.

La gara verrà espletata da un Seggio di Gara presieduto dal Dirigente competente, o suo sostituto in caso di assenza, con la presenza di due funzionari in qualità di testimoni e di un segretario verbalizzante.

Il Presidente dichiarerà aperti i lavori del Seggio di gara da lui presieduto, dopo averne accertato la regolare composizione. A tal fine provvederà a dare atto che non vi sono situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi tra i membri del Seggio di gara (Dirigente, testimoni, segretario/a verbalizzante) e le imprese concorrenti, compilando e facendo compilare gli appositi moduli di autocertificazione che verranno allegati al verbale delle operazioni.

Le operazioni di gara in seduta pubblica sono aperte a tutti: sono ammessi con potere di intervento i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero, soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

Il Presidente di gara provvederà preliminarmente a verificare le identità dei presenti riportandole sul Verbale di gara nonché a far compilare loro il "Prospetto delle presenze" che verrà sottoscritto dallo stesso Presidente.

Il Presidente di gara procederà quindi:

- a) a sorteggiare tra i seguenti valori: 0,6 – 0,7 – 0,8 – 0,9 il coefficiente da applicare alla media indicata nell'art. 97, c.2, lett. e) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- b) a sorteggiare, ai sensi di quanto previsto dall'art.97 c.2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. uno dei metodi ivi previsti per determinare la soglia di anomalia;
- c) a verificare la data e l'ora di arrivo dei plichi presentati dalle Imprese offerenti nonché la regolarità formale degli stessi. Le offerte pervenute oltre l'ora o il giorno fissati dalla Lettera di Invito saranno dichiarate

inammissibili dal Presidente di gara che ne darà conto nel Verbale di gara;

- d) all'apertura dei plichi ammessi alla gara ed alla verifica al loro interno della presenza e dell'integrità della busta chiusa contenente l'offerta economica;
- e) alla verifica della completezza e regolarità della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, alla luce delle prescrizioni previste dalla presente Lettera di Invito;
- f) all'ammissione, sulla base della documentazione amministrativa prodotta, dei concorrenti alla successiva fase di gara, oppure, ove ricorrano le cause previste, alla dovuta esclusione.

EVENTUALE PROCEDURA ex art. 83, comma 9 D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. (SOCCORSO ISTRUTTORIO)

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione amministrativa possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del *"Documento di gara unico europeo" (DGUE)*, di cui all'art. 85 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. nonché degli altri documenti di gara previsti dalla presente Lettera di Invito, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed all'offerta economica, il Presidente del Seggio provvederà, in relazione alla natura e complessità degli elementi e dichiarazioni da regolarizzare, ad assegnare ai concorrenti chiamati alla regolarizzazione un termine perentorio non superiore a giorni 10 (*dieci*) per sanare le irregolarità commesse.

Nel corso della stessa seduta il Presidente di Seggio fisserà anche la data della nuova seduta di gara in cui verrà dato conto dell'esito della procedura di regolarizzazione ed in cui verranno definitivamente ammessi od esclusi i concorrenti tenuti alla regolarizzazione. Disporrà quindi che sia la documentazione amministrativa che le offerte economiche vengano custodite in luogo sicuro, accessibile solo al Seggio di Gara, fino alla successiva seduta pubblica di gara.

I concorrenti chiamati alla regolarizzazione verranno, ove possibile, previamente contattati telefonicamente, durante la stessa seduta di gara, dal Presidente che anticiperà in questo modo l'irregolarità essenziale riscontrata, indicando al contempo i contenuti delle dichiarazioni da rendere, integrare o regolarizzare, ed i soggetti che vi devono provvedere.

A tale comunicazione verbale seguirà formale comunicazione scritta via Pec, o in subordine via fax.

È facoltà del Presidente di gara non procedere alla sospensione della stessa qualora i concorrenti contattati telefonicamente provvedano immediatamente all'invio formale della documentazione mancante.

Nella seduta pubblica successiva alla sospensione della gara, il Presidente darà conto dell'esito della procedura di regolarizzazione e provvederà ad ammettere od escludere i concorrenti oggetto della procedura.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle categorie di lavori ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la Stazione Appaltante richiederà comunque la regolarizzazione con la procedura sopra descritta.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali sarà pubblicato sul profilo di committente della stazione appaltante, nella sezione *"Amministrazione trasparente"* - *"Bandi di gara e contratti"* - *"Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura"* - *"Procedure negoziate"*.

Nella stessa seduta pubblica di gara, o in quella immediatamente successiva alla procedura di soccorso istruttorio, il Presidente del Seggio, procederà quindi:

- all'apertura dei plichi contenenti l'offerta economica;

- a verificare la corretta presentazione e redazione dell'*Allegato 7)* contenente l'offerta economica nonché l'indicazione dei costi aziendali della sicurezza e del costo della manodopera;
- alla lettura del ribasso percentuale offerto da ciascun concorrente.

Le offerte verranno lette ad alta voce dal Presidente e dovranno essere siglate dallo stesso e dai due testimoni che lo affiancano che provvederanno anche a controllare se le offerte pronunciate dal Presidente del Seggio corrispondono a quelle effettivamente scritte, in cifre e in lettere, dalle imprese partecipanti.

Una volta terminata la lettura di tutte le offerte e prima del calcolo in automatico delle medie, le offerte verranno rilette ad alta voce da parte del segretario verbalizzante al fine di attuare un ulteriore controllo.

Infine verrà lanciato il programma per il calcolo delle medie, secondo il metodo estratto in precedenza, con esclusione automatica delle offerte anomale, che indicherà in tempo reale la graduatoria in base alla quale il Presidente del Seggio formulerà la proposta di aggiudicazione di cui all'art.33, c.1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

Nel caso in cui, a seguito delle procedure sopra evidenziate, risultassero due o più migliori offerte uguali, il Presidente del Seggio di gara procederà all'estrazione a sorte della migliore offerta. Qualora alla seduta pubblica non presenziasse alcun rappresentante delle ditte concorrenti, l'estrazione verrà effettuata, oltre che alla presenza dei due testimoni componenti il Seggio di gara, anche alla presenza del Segretario generale dell'Ente, o del Vicesegretario in caso di sua assenza, che attesteranno la regolarità della procedura seguita.

Non si procederà al calcolo delle medie con esclusione automatica delle offerte anomale nel caso in cui il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a dieci. In tal caso, qualora il numero delle offerte pervenute sia pari o superiore a cinque, si procederà, comunque, al calcolo della soglia di anomalia con il metodo estratto in apertura di seduta per individuare se la migliore offerta, corrispondente al ribasso percentuale più elevato offerto, sia anormalmente bassa.

In ogni caso anche qualora il numero delle offerte pervenute sia inferiore a cinque, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 97 c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Fase eventuale di verifica delle offerte anormalmente basse

Nel caso in cui talune offerte risultino anormalmente basse in base a quanto sopra descritto, il Seggio di gara sospenderà la seduta pubblica di gara e comunicherà i nominativi dei relativi concorrenti al Responsabile del procedimento (RUP), inviando ad esso tutta la relativa documentazione.

Il RUP richiederà agli offerenti le spiegazioni sul prezzo offerto, procedendo ai sensi dell'art. dell'art.97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al fine di valutare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

In particolare il RUP provvederà a richiedere per iscritto, via Pec o in subordine via fax, la presentazione di tali spiegazioni, assegnando **un termine perentorio di 15 gg dalla data di ricevimento della richiesta**.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di operatori economici (RTI) la presentazione per iscritto delle suddette spiegazioni verrà formalmente richiesta alla sola mandataria su cui graverà l'onere di fornire tutta la documentazione necessaria a comprovare la sostenibilità dell'offerta presentata dal RTI.

Qualora tali spiegazioni non vengano ritenute sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, il RUP potrà richiedere per iscritto, sempre via PEC o in subordine via Fax, ulteriori precisazioni ritenute pertinenti in ordine agli elementi costitutivi dell'offerta, assegnando alle Imprese un termine perentorio per rispondere.

Di tutte le operazioni compiute dal RUP verranno redatti, a cura del RUP stesso, appositi verbali per ogni concorrente sottoposto a verifica.

Concluse le operazioni di verifica, il Presidente del Seggio di gara provvederà a fissare una nuova seduta pubblica di gara, la cui convocazione verrà comunicata, con congruo preavviso, a tutti gli operatori economici partecipanti alla procedura di gara, nonché tramite pubblicazione sul sito della stazione appaltante: www.provincia.mantova.it

Alla riapertura della seduta pubblica il Presidente del Seggio di gara provvederà a dare lettura delle risultanze delle operazioni di verifica condotte, eventualmente escludendo l'offerta o le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti, risultino nel loro complesso anormalmente basse e procedendo alla proposta di aggiudicazione di cui al combinato disposto degli artt. 32 c.5 e 33 c.1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

18 – AGGIUDICAZIONE - SVINCOLO DELL'OFFERTA - SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

- Verifica dei requisiti e del costo della manodopera.
 - La Stazione appaltante, preso atto della proposta di aggiudicazione formulata dal Presidente del Seggio di gara, procederà alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara da parte del concorrente nei cui confronti è stata proposta l'aggiudicazione.
 - Ai sensi di quanto previsto dall'art. 95, c.10 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il Comune committente procederà inoltre, relativamente ai costi della manodopera indicati dal concorrente nella propria

offerta economica, a verificare il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, c. 5, lett. d) del suddetto Decreto.

- Il Comune committente si riserva la facoltà di non procedere alla suddetta verifica qualora il costo della manodopera indicato dal concorrente in sede di partecipazione alla gara sia pari o superiore al costo della manodopera stimato dal progettista del Comune committente, ai sensi dell'art. 23, c.16 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., nell'Elaborato H *"Quadro dell'incidenza percentuale delle quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l'appalto"* del progetto definitivo/esecutivo dell'intervento in oggetto.
- Si precisa che nelle ipotesi di cui all'art. 97 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., la verifica del costo della manodopera verrà condotta nell'ambito della procedura di verifica dell'anomalia della offerta.

INDICAZIONI IN MERITO ALLA DIMOSTRAZIONE DEL COSTO DELLA MANODOPERA
--

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Nell'ipotesi in cui il costo della manodopera indicato dal concorrente, in sede di partecipazione alla gara, sia inferiore al costo della manodopera stimato dal progettista del Comune committente, il concorrente medesimo è invitato a presentare, entro il termine di 15 giorni dalla richiesta stessa, il dettaglio analitico delle voci considerate ai fini della determinazione del costo della manodopera indicato nell'offerta economica. - A tale riguardo il concorrente dovrà fornire tutte le spiegazioni ritenute utili ai fini della verifica delle componenti considerate per la determinazione del costo in parola e, in particolare, dovrà evidenziarsi se nella determinazione dello stesso si sia tenuto conto del solo costo del personale o, diversamente, sia stata considerata, come previsto dai prezziari, una quota corrispondente alle spese generali e una quota corrispondente all'utile, indicando, in tale ipotesi, l'incidenza percentuale delle stesse. - Inoltre, per giustificare, specificatamente il costo del personale, il concorrente dovrà indicare il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, i profili professionali con relativi mansionari e costi tabellari del personale che si intende impiegare nell'appalto ed i relativi tempi di utilizzo, nonché, per l'eventuale personale impiegato con contratti diversi, la normativa di riferimento per il profilo e le mansioni svolte ed i relativi costi. - Non saranno ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali inferiori ai minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. - A completa giustificazione degli elementi di costo sopra elencati e allo scopo di dimostrare il rispetto del disposto normativo, il concorrente potrà produrre idonea documentazione di supporto (<i>contratti, polizze, documenti contabili, ecc.</i>) |
|---|

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 33, c.1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. la proposta di aggiudicazione formulata dal Presidente del Seggio di gara è soggetta ad approvazione da effettuarsi con determinazione entro il termine di **30 (trenta) giorni**, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte del Responsabile del Servizio competente del Comune committente. Il suddetto termine può essere interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata.
- L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'operatore economico aggiudicatario.
- Gli operatori economici offerenti potranno svincolarsi dalla propria offerta dopo **180 (centottanta) giorni** dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte qualora non si pervenga all'aggiudicazione per fatto addebitabile al Comune committente. Il Comune committente potrà chiedere agli offerenti il differimento di detto termine ai sensi dell'art. 32, c. 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..
- Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, c.8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., avrà luogo entro i successivi **60 (sessanta) giorni**, fatta salva l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Fino alla scadenza dei suddetti termini l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile.
- Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato per causa imputabile al Comune committente, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato al Comune committente, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso in cui sia intervenuta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, c.8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., la consegna dei lavori in via di urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisorie.

- Il termine di giorni 60 previsto dall'art. 32, c.8 del D.Lgs. n.50/2016 o l'eventuale termine differito per la stipulazione del contratto decorrerà in ogni caso solo a far data dal momento in cui tutta la documentazione occorrente per la stipulazione del contratto verrà integralmente prodotta dall'operatore economico aggiudicatario, fatta eccezione per quella che per legge deve essere acquisita dalla Stazione Appaltante.
- Il Comune committente si riserva la facoltà, prevista dall'art. 95, c.12, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Nella suddetta ipotesi, l'esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e i concorrenti non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione.
- La presentazione delle offerte non vincola il Comune committente all'aggiudicazione della gara, né è costitutiva di diritti dei concorrenti all'espletamento della procedura di aggiudicazione, che il Comune committente si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria ed esclusiva pertinenza. Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento della procedura, non spetterà alcun risarcimento o indennizzo, né rimborso spese.
- L'aggiudicazione non tiene luogo di contratto e pertanto la costituzione del rapporto contrattuale è comunque rinviata alla stipulazione del contratto stesso.
- Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta valida, qualora ritenuta conveniente per il Comune committente e salvo eventuale verifica di congruità.
- Nell'ipotesi di impossibilità di stipulare il contratto per la mancanza dei requisiti richiesti o per la pendenza di misure di prevenzione "antimafia", il concorrente verrà dichiarato decaduto dall'aggiudicazione, verrà segnalato il fatto all'A.N.AC. nonché all'autorità giudiziaria competente e si provvederà all'escussione della garanzia provvisoria. In tale eventualità il Comune committente si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue nella graduatoria alle condizioni economiche da quest'ultimo proposte in sede di offerta. Qualora, per qualsiasi motivo, non fosse possibile aggiudicare la gara al soggetto che segue nella graduatoria, il Comune committente si riserva la facoltà d'interpellare l'ulteriore concorrente che segue nella graduatoria.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, c.14 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., il contratto sarà stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica, con scrittura privata con firma autenticata a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante.
- Sono parte integrante del contratto e devono essere ad esso materialmente allegati: l'offerta economica presentata dall'aggiudicatario, il Capitolato Speciale d'Appalto e l'Elenco Prezzi Unitari, il Computo Metrico Estimativo.
- Sono altresì parte integrante del contratto e verranno richiamati nello stesso, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:
 - a) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
 - b) i piani di sicurezza;
 - c) il cronoprogramma;
 - d) le polizze di garanzia;tali documenti dovranno essere controfirmati dall'aggiudicatario e verranno conservati dal Comune committente.
- Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto, i Diritti di Segreteria, l'Imposta di Registro, di Bollo, nessuna esclusa, saranno a carico del concorrente aggiudicatario.
- Resta a carico del Comune committente la spesa relativa all'I.V.A..
- Il Comune committente si riserva la facoltà di avvalersi di quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

19 – PIANI DI SICUREZZA

Entro trenta giorni dalla aggiudicazione e, comunque, prima della consegna dei lavori, la ditta aggiudicataria dovrà produrre al Comune committente:

- a) eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., del quale assume ogni onere e obbligo;
- b) un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio rispetto al piano esistente, con i contenuti minimi previsti nell'Allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i..

20 – RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI E DIRITTO DI ACCESSO

Ai sensi del combinato disposto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (*Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, applicabile a far data dal 25/05/2018*) e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (*tuttora in vigore per le parti non in contrasto con il suddetto Regolamento*), si comunica quanto segue:

- Il trattamento dei dati è necessario per l'espletamento della presente gara d'appalto e la partecipazione ad essa, ai sensi dell'art. 7 del citato Regolamento UE, comporta da parte dei concorrenti la prestazione del consenso al trattamento dei propri dati personali:
- i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente Disciplinare di Gara e potranno essere comunicati:
 - al personale della Stazione Appaltante che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente, nonché al RUP nominato dal Comune committente;
 - a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza o assistenza in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
 - ai soggetti esterni facenti parte del Seggio di gara e delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo;
 - ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dall'art. 53 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e dalla L. 241/1990 e s.m.i..
 - al personale del Comune committente che provvederà alla sottoscrizione del contratto e ne curerà l'esecuzione.

Ai concorrenti, in qualità di interessati, vengono riconosciuti i diritti previsti dal citato Regolamento UE nonché dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

La Provincia di Mantova, in qualità di Stazione Appaltante, consentirà l'accesso ai documenti di gara, fatto salvo il differimento di cui all'art. 53 del Codice, ai concorrenti che lo richiedono.

A tale riguardo i concorrenti, con la partecipazione alla presente gara, autorizzano la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura qualora un concorrente eserciti la facoltà di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 6 del citato art. 53, l'accesso sarà sempre consentito al concorrente che lo richiede *“ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto”*.

Si comunica che sino alla proposta di aggiudicazione:

- Titolare del trattamento è la Provincia di Mantova, in qualità di Stazione Appaltante, con sede in Mantova, Via Principe Amedeo n. 30-32, PEC provinciadimantova@legalmail.it
- Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente dell'Area 3 Territorio – Appalti - Patrimonio della Provincia di Mantova Dr.ssa Gloria Vanz (tel. 0376/204347 – e.mail: gloria.vanz@provincia.mantova.it) cui è possibile rivolgersi anche in caso di esercizio da parte dell'interessato dei diritti ad esso riconosciuti dal citato Regolamento UE nonché dall'art.7del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

21 – DISPOSIZIONI FINALI

- È espressamente stabilito che il presente invito non vincola in alcun modo il Comune di Goito né all'espletamento della gara, né alla successiva aggiudicazione; il Comune si riserva di annullare la gara o di modificarne i termini in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio senza che ciò comporti la possibilità di alcuna rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei concorrenti. La presentazione dell'offerta comporta l'accettazione della presente clausola.
- È espressamente stabilito che l'impegno dell'operatore economico aggiudicatario è valido dal momento stesso dell'offerta, mentre il Comune di Goito resterà vincolato solo ad intervenuta stipulazione del relativo contratto.
- La documentazione e le offerte possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o copia autenticata.
- Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, il plico stesso non giungesse a destinazione in tempo utile.
- Si precisa che la scelta degli operatori economici da invitare alla presente procedura negoziata è stata effettuata mediante sorteggio a seguito di specifico Avviso per indagine di mercato, pubblicato nelle forme di legge a cura del Comune committente. Pertanto non verranno ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici che, non avendo richiesto di partecipare, non siano stati invitati dalla stazione appaltante e non siano stati sorteggiati.
- Parimenti non saranno ammessi alla presente procedura di gara gli operatori economici che, a seguito di operazioni straordinarie quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, fusione, trasformazione, scissione, cessione, affitto o conferimento del ramo d'azienda o altra diversa modifica della forma giuridica o della ragione sociale, non avranno previamente e tempestivamente comunicato alla stazione appaltante l'intervenuta modifica e conseguentemente richiesto di poter partecipare.
- Non si darà corso al plico che non risulti pervenuto entro il termine fissato o che risulti pervenuto con modalità diverse da quelle previste nella presente Lettera d'Invito o sul quale non sia apposto il nome del concorrente o la scritta relativa alla specificazione dei lavori oggetto della gara.

- Parimenti determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta non sia contenuta nell'apposita busta sigillata con ceralacca o con nastro adesivo e controfirmata per tutti i lembi di chiusura.
- Saranno nulle le offerte condizionate, quelle espresse in termini generici e quelle per persona da nominare.
- Si riterranno come non pervenute le offerte recapitate oltre il termine indicato nella presente lettera, anche se sostitutive od aggiuntive ad offerte precedenti.
- Saranno, altresì, esclusi dalla procedura gli operatori economici che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti, che non si siano attenuti alle modalità ed alle formalità previste, fatta salva la possibilità di ricorso al "soccorso istruttorio", ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.
- Ai sensi di quanto disposto dall'art.3, comma 3 del DPR 62/2013 "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice sono estesi, per quanto compatibili, nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa appaltatrice.
- A norma dell'art. 209, c.1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., non si farà luogo alla procedura di arbitrato per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto.
- Ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 "Codice del processo amministrativo", gli atti della presente procedura di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. – Sezione di Brescia – Via Carlo Zima n. 3 - 25121 Brescia, entro i termini previsti dal citato articolo. In particolare avverso la presente Lettera di Invito è ammesso il ricorso entro il termine di 30 giorni decorrenti dal ricevimento della stessa.

Responsabile del procedimento è l'Arch. Alessandra Madella Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Goito (Tel.0376 683315 - Fax 0376 689303 e-mail: ufficiotecnico@comune.goito.mn.it).

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Gloria Vanz)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

ALLEGATI:

- All. 1 – "D.G.U.E. "Documento di gara unico europeo"*
- All. 2 – "Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i."*
- All. 3 – "Dichiarazione di accettazione delle condizioni di gara"*
- All. 4 – "Patto di Integrità"*
- All. 5 – "Domanda di partecipazione in raggruppamento"*
- All. 6 – "Dichiarazione impresa ausiliaria"*
- All. 7 – "Modulo offerta economica"*